



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 25/25

07 Novembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 3 /11/25) redatto nei confronti di XXXXXX XXXXXX, nella qualità di atleta tesserato per la società XX XXXXX XXXXX XXXXXX, in occasione della 1^a Prova Nazionale Giovani di sciabola maschile tenutasi in Carrara in data 1/11/25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive redatte dall'atleta e pervenute presso questo ufficio in data 05/11/2025;
- Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che dal referto arbitrale risulta che il gesto sanzionato è stato particolarmente violento e pericoloso, in quanto la maschera lanciata ha rischiato di colpire pubblico, arbitri e accompagnatori, determinando così una concreta situazione di rischio anche per terzi;
- Considerato inoltre che le circostanze così come addotte dall'atleta con le memorie difensive per cui egli avrebbe accumulato tensione per continue interruzioni dell'assalto, a suo parere immotivate ed ingiuste, appaiono essere certamente non giustificative del gesto di cui si è reso autore;
- Considerato che, oltre al rammarico espresso con le note difensive, l'atleta ammette di aver compiuto il gesto e che non vi è alcuna valida scusante per cui, a prescindere dalle cause che abbiano potuto determinare il suo confessato nervosismo, è indiscutibile un comportamento non consono rispetto a quello che l'atleta in gara deve osservare;
- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXX XXXXXX la sanzione della complessiva squalifica di 2 (due) gare, di cui una già scontata per effetto del provvedimento immediato della D.T., e la seconda da scontarsi nella qualità di atleta, categoria sciabola, in occasione della prima giornata utile di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crati
